

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

**Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

**Art. 4**

**1.** Per le finalità di cui all' articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unità di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.

**2.** Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui al medesimo articolo 4 della citata legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di cinque unità.

**3.** Per la durata del contratto di lavoro del personale assunto ai sensi del presente articolo, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 20 del 1989 e all' articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.